Tabella 1

PERSONALE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO (1)			
POSIZIONI ORDINAMENTALI	**DOTAZIONE ORGANICA**	**CONSISTENZA**	
		al 31/12/2002	al 31/12/2003
DIRIGENTI	3	3	3
C5	4	0	0
C4		3	2
C3	11	8	8
C2	13	0	9
C1		12	1
B3	11	0	7
B2		8	1
B1	4	3	3
A3	1	0	1
A2		1	0
A1	0	0	0
TOTALE	**47**	**38**	**35**

(1) Il direttore generale si aggiunge alla dotazione organica.

Tabella 2

PERSONALE DEI TEATRI DISTACCATO PRESSO LA SEDE		
LIVELLO	**CONSISTENZA**	
	al 31/12/2002	**al 31/12/2003**
1A	0	0
1°	1	1
2°	2	1
3°	1	10
4°	10	2
5°	3	3
6°	4	6
7°	3	0
TOTALE	**24**	**23**

Per quanto riguarda il personale teatrale, all'inizio del 2003 l'ente ha proceduto ad una ricognizione delle mutate esigenze organizzative dei teatri direttamente gestiti per adeguare ad esse l'organico funzionale, cosicché, sentite le Organizzazioni Sindacali, il Consiglio di amministrazione, con delibera del 30 gennaio 2003, ha determinato le piante organiche dei teatri Duse di Bologna, Quirino e Valle di Roma ed ha fissato anche la consistenza della suddetta area interfunzionale.

Con altra delibera, assunta il successivo 26 febbraio, sulla base di un accordo sindacale raggiunto su una articolata proposta organizzativa, è stata approvata la pianta organica del teatro della Pergola di Firenze.

Si riporta di seguito l'entità numerica complessiva dei dipendenti risultanti dalle suddette delibere (che specificano, peraltro, analiticamente il livello delle singole unità ed i settori interni di assegnazione) affiancando a tali dati quelli relativi ai dipendenti effettivamente impiegati alla fine dell'anno precedente e dell'anno in riferimento.

Tabella 3

PERSONALE DIPENDENTE DEI TEATRI

TEATRI	CONSISTENZA al 31/12/2002	PREVISIONE DELLE PIANTE ORGANICHE	CONSISTENZA al 31/12/2003
DUSE	28	26	26
PERGOLA	62	54+11 ad esaurimento	54+11 ad esaurimento
QUIRINO	48	34	34
VALLE	43	34+4 ad esaurimento	34+4 ad esaurimento
AREE INTERFUNZIONALI	-	25	23
TOTALE	**181***	**173+15 ad esaurimento**	**171+15 ad esaurimento**

* Nel totale erano compresi i 24 distaccati di cui alla tabella 2.

Dalle tabelle suesposte risulta che nel corso del 2003 i dipendenti di ruolo dell'ente sono diminuiti di tre unità; anche l'aliquota dei distaccati dei teatri presso la sede centrale è diminuita di una unità (dei 23 utilizzati alla fine del 2003 15 provengono dal Quirino ed 8 dal Valle, ma l'introdotta previsione dell'area interfunzionale consente l'impiego di altre due unità).

Per quanto riguarda il personale teatrale si precisa che la consistenza complessiva al 31 dicembre 2002 riportata in tabella (se da una parte comprendeva, come già detto, i 24 distaccati presso l'Ente) non considerava il personale delle pulizie, che nella ricognizione fatta all'inizio del 2003 è stato definito e conservato ad esaurimento; ciò riguarda i teatri della Pergola e del Valle.

Infatti gli accordi sindacali, sulla cui base l'ente ha determinato le piante organiche surriferite, hanno stabilito che "nel turn over del personale di pulizia i dipendenti che abbiano cessato il servizio saranno sostituiti con l'attività di cooperative sociali o con contratti a norma di legge".

Le spese di gestione del personale vengono di seguito riportate, aggiornando la serie storica esposta nella precedente relazione, con specificazione delle componenti dei comparti di rispettiva appartenenza

Tabella 4

COSTO DEL PERSONALE

(in migliaia di euro)

		SEDE CENTRALE	Variaz.% rispetto anno prec.	TEATRI GESTITI	Variaz.% rispetto anno prec.	TOTALE	Variaz.% rispetto anno prec.
1999	Personale in servizio	1.180,7	-0,4%	3.067,3	8,1%	4.248,0	5,7%
	Oneri previdenziali	258,0	-4,0%	762,3	5,5%	1.020,3	3,1%
		1.438,7	**-1,0%**	**3.829,6**	**7,6%**	**5.268,3**	**5,2%**
2000	Personale in servizio	1.248,9	5,5%	3.111,4	1,4%	4.360,3	2,6%
	Oneri previdenziali	244,8	-5,4%	791,5	3,7%	1.036,4	1,6%
		1.493,7	**3,7%**	**3.902,9**	**1,9%**	**5.396,7**	**2,4%**
2001	Personale in servizio	1.450,2	13,9%	3.239,9	4,0%	4.690,1	7,0%
	Oneri previdenziali	262,5	6,7%	816,4	3,0%	1.078,9	3,9%
		1.712,7	**12,8%**	**4.056,3**	**3,8%**	**5.769,0**	**6,5%**
2002	Personale in servizio	1.307,1	-10,9%	3.403,1	4,8%	4.710,2	0,4%
	Oneri previdenziali	246,4	-6,5%	899,6	9,2%	1.146,0	5,9%
		1.553,5	**-10,2%**	**4.302,7**	**5,7%**	**5.856,2**	**1,5%**
2003	Personale in servizio	1.475,7	12,9%	3.618,2	6,3%	5.093,9	8,1%
	Oneri previdenziali	314,5	27,6%	1044,5	16,1%	1.359,0	18,5%
		1.790,2	**15,2%**	**4.662,7**	**8,4%**	**6.452,9**	**10,2%**

Si nota che, dopo il moderato aumento complessivo del costo di tutto il personale registrato nel 2002 (effetto combinato questo di un decremento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali nel comparto dei dipendenti della sede centrale superato da un'espansione delle analoghe voci nel comparto del personale dei teatri), è ripreso nel 2003 l'andamento crescente in entrambi i settori, sicchè nel complesso risulta che l'ente ha dovuto sostenere un onere maggiore di 596,7 mila euro rispetto all'anno precedente (+10,2%).

La suesposta lievitazione dei costi è da collegare alla circostanza che appunto nell'anno 2003 hanno avuto applicazione le provvidenze economiche del biennio 2002 – 2003 recate dalla contrattazione collettiva relativa ad entrambi i settori del personale operante presso l'E.T.I. Si tratta precisamente per i dipendenti di ruolo dell'ente del C.C.N.L. (biennio economico 2002 – 2003) pubblicato il 9 ottobre 2003 (recante tra l'altro un sensibile aumento dell'indennità integrativa speciale) e dell'accordo, sempre per detto biennio, stipulato, in base al C.C.N.L. del 24 gennaio 2001, in data 8 novembre 2002, valevole per i dipendenti dei teatri pubblici stabili ed anche dell'E.T.I.

In sostanza, negli importi riportati nella soprastante tabella sono ricompresi sia le spettanze proprie del 2003, sia i conguagli decorrenti dal 1° gennaio 2002.

Pur tenendo conto di tale specifica ragione sottostante all'incrementata entità degli oneri che è venuta a gravare sull'esercizio in esame, non può essere sottovalutato che proprio per i prevedibili sviluppi delle dinamiche salariali occorre agire su ogni praticabile leva idonea a contrastare il trend del progressivo incremento di tale rigida posta di spesa, assai rilevante per i bilanci dell'Ente.

4. Gli interventi sulla struttura e sulla disciplina organizzativa

4.1. L'apparato degli uffici

Giova rammentare che l'assetto organizzativo risalente al periodo pre-statutario era articolato, in correlazione alla determinazione della pianta organica ed alla contestuale definizione dell'ordinamento dei servizi (così come stabiliti dalla delibera del Commissario straordinario dell'8 febbraio 2001) sui seguenti tre uffici di livello dirigenziale:

- Ufficio promozione e programmazione;
- Ufficio amministrazione, personale ed affari generali;
- Ufficio relazioni esterne, segreteria organi collegiali e controllo di gestione.

Questa articolazione ha subito variazioni dopo circa un anno dalla nomina dei nuovi organi ordinari (intervenuta come già detto a fine marzo 2002).

Infatti, con deliberazione del 26 febbraio 2003, il Consiglio di amministrazione ha proceduto ad una ridefinizione dell'assetto organizzativo, articolando diversamente i tre uffici dirigenziali ed assegnandovi i rispettivi titolari (dei quali conseguentemente sono risultate mutate le materie rientranti nelle relative sfere di attribuzione).

Gli uffici venivano ad assumere le seguenti denominazioni:

- Ufficio promozione e programmazione in Italia;
- Ufficio relazioni esterne, promozione e programmazione all'estero;
- Ufficio amministrazione, personale e affari generali.

Con la medesima delibera si era stabilito altresì di affidare "in modo stabile e definitivo alla diretta responsabilità del direttore generale l'Ufficio stampa, l'Ufficio coordinamento organi collegiali ed il controllo di gestione".

Sopravvenuto il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici (D.P.R. 27marzo 2003, n. 97) il Consiglio di amministrazione, dopo averne valutato la portata innovativa, comportante evidenti riflessi anche sulle modalità gestionali dei processi organizzativi degli uffici amministrativi, con delibera del 17 settembre 2003, decideva di istituire immediatamente (anche in vista della imminente predisposizione del bilancio di previsione per il 2004) cinque "centri di responsabilità amministrativa" (C.R.A.), determinandoli nel modo seguente "con riferimento ad aree omogenee di attività,

anche di carattere strumentale ed attribuendo ad ogni C.R.A. "centri di costo" (progetti) di natura omogenea":

1. C.R.A. Ufficio amministrazione, personale, affari generali, organi collegiali;
2. C.R.A. Ufficio programmazione attività ordinaria in Italia;
3. C.R.A. Ufficio programmazione attività all'estero;
4. C.R.A. Ufficio comunicazione, promozione, stampa;
5. C.R.A. Teatri gestiti.

Si specificava anche che, in applicazione della richiamata nuova normativa, "la gestione di ciascun C.R.A. va affidata ad un preposto titolare, che elabora ogni progetto secondo le direttive economiche e contenutistiche impartite dal Consiglio, e ad ogni centro va assegnato un budget, denominato unità previsionale di base (U.P.B.), all'interno del quale detto titolare opera le variazioni di disponibilità, sia in entrata sia in uscita, in completa autonomia – tranne per quanto attiene lo storno di spese obbligatorie – assumendo la piena responsabilità del proprio operato"; restando comunque individuato nel direttore generale il responsabile dell'intera attività organizzativa, amministrativa e gestionale dell'Ente.

A ciascuno dei primi tre centri sopra elencati, infine, veniva preposto uno dei tre dirigenti in servizio; agli altri due centri un funzionario (l'ultimo ancora da designare).

Conseguentemente, si preannunciava la rimodulazione del regolamento di contabilità sulla base della nuova normativa applicata.

Peraltro, in data 30 settembre 2003, il Consiglio "considerato che la titolarità di ogni centro di responsabilità amministrativa deve essere attribuita esclusivamente a soggetti che svolgono funzioni dirigenziali", procedeva ad annullare la delibera precedente e, confermando l'articolazione dei cinque centri di responsabilità amministrativa (con aggiunta della danza a quello sopra elencato al n. 2) e la preposizione nominativa dei dirigenti ai primi tre, assegnava gli altri due "ad interim" al direttore generale.

Anche questo modificato assetto, però, non ha ricevuto un'apprezzabile attuazione, in quanto il Consiglio di amministrazione, in considerazione dell'esigenza di "ridisegnare una nuova pianta organica dell'ente" e "tenuto conto che l'introduzione dei C.R.A. ha determinato una nuova impostazione dei bilanci dell'ente..... che risulta di complessa attuazione sotto il profilo contabile", in data

13 gennaio 2004 ha deliberato l'accorpamento dei cinque C.R.A. in un unico centro di responsabilità amministrativa, ovviamente con preposizione ad esso del direttore generale.

Relativamente alle suesposte scelte organizzative (che hanno determinato corrispondenti emendamenti a talune disposizioni del regolamento di organizzazione dell'ente, di cui si darà al paragrafo successivo) ritiene la Corte non condivisibile l'assunto secondo il quale la preposizione ad un centro di responsabilità debba cadere necessariamente su un dirigente.

Ciò è contraddetto espressamente dalla seguente definizione contenuta nell'art. 1, lett. l del citato D.P.R. n. 97 del 2003: "preposto /titolare del centro di responsabilità: un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei centri di responsabilità sono differenziati a seconda della complessità organizzativa dello specifico ente".

Ancora meno giustificato appare il radicale ripensamento palesato dall'ultima deliberazione di accorpamento dei centri di responsabilità, precedentemente individuati, in uno solo. Infatti, addurre gli inconvenienti che la nuova impostazione dei bilanci comporterebbe per la complessità di attuazione derivante sotto il profilo contabile, significa sostanzialmente svuotare proprio la portata precettiva caratterizzante l'intero impianto normativo del ripetuto D.P.R. n. 97/2003.

Questo, difatti, presuppone comunque una pluralità di centri di responsabilità (anche di livelli diversi) all'interno di ciascun ente (art. 3, comma 2: "l'assetto organizzativo dell'ente si compone di centri di responsabilità, determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali, cui è preposto – come si ribadisce – un dirigente o altro funzionario"). Ed è in relazione appunto a questa necessaria distinzione compositiva dell'intero apparato organizzativo che ogni titolare di centro di responsabilità deve avere competenza, ambito discrezionale e responsabilità propri relativamente alla gestione ed ai risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli in funzione del raggiungimento degli obiettivi, mentre nel direttore generale si riassume la responsabilità dell'intera attività organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente.

D'altra parte, proprio su questa articolazione può assumere concreto significato la distinzione dei documenti contabili del preventivo e del consuntivo finanziario in "decisionale" e "gestionale" (artt. 11 e 39), così pure è da dire per il preventivo economico ed il conto economico (artt. 14 e 41), per i budgets dei centri di responsabilità di 1° livello e per quelli (eventuali) di livello inferiore (art. 22), ferma restando la facoltà per gli enti pubblici di piccole dimensioni di redigere tutti gli elaborati contabili in forma abbreviata in presenza dei presupposti e dei parametri precisamente indicati dall'art. 48 del ripetuto D.P.R. n. 97.

Vero è che, in base all'art. 22, primo comma, allorché nell'ente sia prevista un'unica unità organizzativa ad unica direzione "il budget del centro di responsabilità di 1° livello coincide con il bilancio di previsione dell'ente".

Tuttavia non sembra questa l'ipotesi che realmente è dato di riscontrare per l'Ente teatrale italiano, in cui sono ravvisabili distinte aree omogenee di attività, corrispondenti alle finalità istituzionali risultanti dallo Statuto e come pare dimostrato dall'assetto organizzativo che, sia pure nella diversa articolazione assunta nel tempo, ha comunque salvaguardato la specificità di taluni nuclei essenziali, (sostanzialmente costituenti diverse unità organizzative con la preposizione ad esse di dirigenti) considerati funzionali all'espletamento della variegata gamma delle attività dell'ente.

Del resto, la possibilità (prevista dall'art. 2 di detto regolamento) per gli enti pubblici non economici di "integrare con proprio regolamento l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificamente disciplinate" dallo stesso D.P.R. n. 97, deve svolgersi nel rispetto, tra l'altro, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (competenze proprie dei dirigenti) e comunque senza contravvenire alle specifiche disposizioni dell'innovativo regolamento n. 97, l'ottemperanza al quale era stata formalmente dichiarata nella originaria deliberazione assunta (17.9.2003) in questa materia dall'ente.

Da quanto sopra esposto sembra potersi desumere che il processo di adeguamento dell'organizzazione dell'E.T.I. avviato, dopo il riordino statutario, già nel secondo semestre del 2002, ha incontrato nel 2003 difficoltà a concretizzarsi in una strutturazione stabile dell'apparato all'interno della direzione generale ed in un'articolazione degli uffici modellata sulle principali attività istituzionali (tra le quali la peculiare gestione dei propri teatri) con esauriente definizione di sfere di competenza e connesse responsabilità attribuite ai singoli titolari.

Da ultimo, le determinazione dell'ente si è indirizzata verso un unico nucleo ruotante sul vertice della dirigenza e ciò non pare possa realizzare pienamente le coordinate tracciate dal regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici emanato appunto nel 2003 e che è ormai in applicazione dal 1° gennaio 2004.

4.2. Il regolamento di organizzazione

Occorre richiamare sommariamente quanto in proposito è stato esposto nella precedente relazione della Corte, integrando la trattazione del presente argomento con ciò che in questa sede si è avuto occasione di accennare a proposito della rimodulazione dell'assetto organizzativo (paragrafo 4.1.)

Si rammenta, quindi, che in base all'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle disposizioni ivi richiamate, il Consiglio di amministrazione deliberò in data 18 dicembre 2002 il regolamento di organizzazione dell'E.T.I. che, in 13 articoli, in relazione alla configurazione ed allo statuto propri dell'ente, specifica le attribuzioni degli organi di amministrazione, modalità di nomina, incarichi, compiti del direttore generale e dei dirigenti di ruolo, principi regolatori dei relativi trattamenti economici, verifiche dei risultati, responsabilità dirigenziali e competenze di detti soggetti in materia di attività contrattuale.

Su tale testo sono intervenute successivamente alcune modifiche:

- la prima (delibera consiliare del 26 giugno 2003) con la quale, in adesione ai rilievi formulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica), si riformulavano alcune disposizioni del testo, concernenti una precisa indicazione della durata dell'incarico ed i presupposti della revoca sia del direttore generale, sia dei dirigenti, nonché la precisazione che la costituzione ad opera del direttore generale di appositi centri di costo a carattere temporaneo non comporta aumenti di organico, né di spesa;
- la seconda (deliberazione assunta nella riunione del 30 settembre 2003) concernente:

a) il chiarimento che tra i compiti del direttore generale rientra lo svolgimento di "attività istruttoria con funzione di supporto agli Organi dell'ente ai fini della predisposizione delle linee di indirizzo dell'attività e i bilanci dell'Ente" e non la

predisposizione e la proposta di questi medesimi atti al Consiglio di amministrazione (come si esprimeva l'anteriore formulazione ritenuta equivoca);

b) la specificazione (posta in correlazione con la delibera, assunta nella medesima riunione, di costituzione dei cinque centri di responsabilità, di cui si è riferito al paragrafo 4.1.) che l'organizzazione dell'ente si articola appunto per centri di responsabilità così come individuati dal Consiglio di amministrazione (e non solo per centri di costo come si esprimeva l'art. 12 del testo originario) e che nell'ambito di ciascun centro di responsabilità deve essere adottato il sistema di contabilità per centri di costo;

- la recente ultima modifica (delibera del Consiglio del 28 luglio 2004) che in relazione a quella di accorpamento (del 13 gennaio 2004) riscrive interamente gli artt. 12 e 13, prevedendo in particolare:

a) "un unico centro di responsabilità di primo livello, la cui titolarità e responsabilità in termini di gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché dei risultati raggiunti, è rapportabile al direttore generale;"

b) la facoltà del direttore generale di "costituire, anche su proposta dei dirigenti, apposite unità di progetto a carattere temporaneo.." nonché di "definire i limiti per valore entro i quali i dirigenti esercitano le competenze di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30/03/01, n. 165";

c) la responsabilità in capo ai dirigenti "della gestione e dei risultanti derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate";

d) per quanto riguarda l'attività contrattuale, che "nell'ambito degli indirizzi definiti dagli Organi, il direttore generale determina le autorizzazioni per l'acquisto di beni, la fornitura di servizi e prestazioni e la locazione attiva e passiva di immobili" e che inoltre "può autorizzare i dirigenti all'adozione dei provvedimenti" di cui trattasi.

Anche da questa vicenda attraversata dall'elaborazione e definizione della disciplina organizzativa risulta confermato che l'Ente ha incontrato difficoltà, palesate da ripetuti parziali riaggiustamenti e riconsiderazioni, nel raggiungere una consolidata organizzazione e strutturazione di uffici ed una compiuta definizione dei poteri e responsabilità e in definitiva dei ruoli spettanti in vari soggetti operanti nell'apparato chiamato ad attuare le scelte proprie dell'Organo di governo.

In tale contesto ed anticipando qui per omogeneità di materia quanto aggiuntivamente si darà al paragrafo successivo circa la regolamentazione

contabile, non pare dubbio che l'Ente, individuando un unico, onnicomprensivo centro di responsabilità, si limita a perseguire una macroprogrammazione della propria attività, omettendo di procedere, come fase successiva, alla microprogrammazione, costituita dall'individuazione e dalle priorità degli obiettivi attinenti alle politiche di settore, calate nella macchina amministrativa e quindi con ripartizione delle risorse per budgets distinti. Fase questa sulla cui base è possibile attivare processi di valutazione in ordine all'utilizzo ottimale dei mezzi finanziari ed ai risultati dell'azione amministrativa.

Il collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa infatti appare essenzialmente connesso all'organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di responsabilità.

PARTE SECONDA

Le risultanze contabili.

5. La disciplina regolamentare

Anche nel 2003, come già riferito per il biennio precedente, l'Ente non si è dotato di una propria regolamentazione di amministrazione e contabilità, per cui in materia sono state applicate le disposizioni generali dettate, per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. Secondo tale normativa, pertanto, sono stati predisposti ed approvati gli elaborati contabili preventivi e consuntivi relativi appunto all'esercizio in riferimento.

Il Consiglio di amministrazione peraltro si era precedentemente attivato per la predisposizione di un testo regolamentare, giacchè lo Statuto del marzo 2002 prevede (art. 8, comma 3) che "la contabilità dell'ente è disciplinata da un apposito regolamento" ed a tale scopo aveva dedicato numerose sedute, fino ai primi mesi del 2003, all'esame approfondito di una bozza contenente le varie disposizioni opportune.

Tale schema è risultato superato rendendosi così necessaria la rielaborazione alla stregua delle notevoli innovazioni apportate dal sopravvenuto D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, che ha abrogato dal 1° gennaio 2004 il precedente regolamento n. 696/1979 citato.

Nella prospettiva delineata dalla subentrata normativa, imperniata come si è detto sui centri di responsabilità, il Consiglio di amministrazione ha assunto nel corso del 2003 ed all'inizio del 2004 i provvedimenti organizzativi di cui si è precedentemente riferito (paragrafo 4.1.), senza tuttavia pervenire alla definizione di un regolamento di amministrazione e di contabilità proprio dell'Ente. Situazione questa che si è protratta fino all'inizio del 2005.

Da ultimo, nella recente seduta del 10 febbraio 2005, il Consiglio di amministrazione ha approvato il testo del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente, tenendo conto principalmente della necessità di apprestare

una disciplina di raccordo valevole per quel settore della contabilità che si riferisce alla peculiare gestione privatistica dei teatri gestiti dall'Ente, che, come tale, è finora risultata difficilmente governabile secondo i precetti propri della contabilità pubblica e che tuttavia rappresenta una componente assai rilevante delle previsioni e dei risultati finanziari ed economici dell'Ente medesimo. La disciplina integrativa ora emanata si propone di salvaguardare l'esigenza di snellezza e semplicità degli adempimenti gestori da svolgere necessariamente, o secondo opportunità e convenienza presso l'organizzazione dei teatri, ponendo tuttavia delle regole modellate sul sistema della contabilità pubblica, identificando, cioè, nel direttore dei teatri una figura assimilata al funzionario delegato.

Resta da raccordare a tale regolamento il concreto assetto organizzativo dell'Ente, che allo stato attuale prevede ancora un unico centro di responsabilità, come si è esposto in precedenza (paragrafo 4.1), apportando altresì le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione.

6. Il servizio di tesoreria

L'ETI, soggetto al regime di tesoreria unica degli enti pubblici - disciplinato dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 – tabella A e successive modifiche ed integrazioni – per la gestione del proprio servizio di tesoreria e cassa, con delibera del 9 luglio 2002, ha rinnovato per il 2003 la convenzione a suo tempo stipulata con la Banca di Roma in scadenza con il 31 dicembre 2002, avvalendosi della previsione contenuta nel medesimo contratto.

Per il triennio successivo, 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2006, il Consiglio di amministrazione ha deliberato in data 22 luglio 2003 di indire una gara europea nella forma della "procedura aperta" per il nuovo affidamento del servizio, approvando i relativi bandi nazionale ed europeo ed apposito capitolato di gara, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 157/1995, tenendo conto dei parametri economici, del progetto di sponsorizzazione, dei parametri organizzativi e dei servizi aggiuntivi offerti dai partecipanti.

Tra le condizioni per l'ammissione alla gara è stato espressamente previsto l'impegno dell'aggiudicatario ad effettuare la cartolarizzazione dei crediti di imposta che l'ETI vanta a titolo di IVA e IRPEG, mediante apposita cessione di credito, per l'intero suo ammontare, al tasso debitore.

A tale determinazione l'Ente è pervenuto considerando la situazione in cui versa da tempo (ampiamente evidenziata nel corso della precedente relazione della Corte) di costante scarsa liquidità e nella quale mentre da una parte è costretto a ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa presso il tesoriere, dall'altra vanta cospicui crediti di imposta di lenta realizzazione.

La gara si è conclusa in data 8 ottobre 2003 con la partecipazione di tre istituti di credito ed è stata aggiudicata alla Banca di Roma, con la quale il relativo contratto è stato stipulato in data 10 novembre 2003.

Il servizio ormai in atto riguarda quindi sia la sede centrale dell'Ente, sia i quattro teatri gestiti ed ha già consentito di realizzare nel corso del 2004 notevoli incassi dei pregressi crediti fiscali, così riducendo l'onere delle anticipazioni di tesoreria.